



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO "San Gregorio Magno" di SAN GREGORIO MAGNO

VIA G. LORDI - 84020 (SA)

TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006

E-mail: saic807006@istruzione.it P.E.C. saic807006@pec.istruzione.it www.icsangregoriomagno.gov.it

SCUOLA	SINTESI MISURE PER GLI ALUNNI			
	N.CASI POSITIVI	ATTIVITÀ DIDATTICA	MISURA SANITARIA	RIENTRO IN CLASSE
SCUOLA DELL'INFANZIA	Fino a 4 casi di positività presenti nella sezione	Didattica in presenza	<p>Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato.</p> <p>Docenti ed educatori fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, devono utilizzare la mascherina FFP2</p>	Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)
	5 o più casi di positività presenti nella sezione	Didattica sospesa per 5 giorni	Nessuna azione sanitaria	Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)



Ministero dell'Istruzione- *ISTITUTO COMPRENSIVO "San Gregorio Magno" di SAN*

GREGORIO MAGNO VIA G. LORDI - 84020 (SA) VIA G. LORDI - 84020 (STEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006 - E-mail: saic807006@istruzionee.it P.E.C. saic807006@pec.istruzionee.it www.icsangregoriomagno.gov.it

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' NEL SISTEMA SCOLASTICO – NUOVE REGOLE (*DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022, N.5*)

****AUTO-SORVEGLIANZA=** Il regime precauzionale dell'auto-sorveglianza prevede:

- è **obbligatorio** indossare la mascherina **FFP2** per **almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso;
- il **periodo di auto-sorveglianza** termina al **giorno 5** dal contatto con il positivo;
- occorre **effettuare un test antigenico rapido o molecolare** alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

*****QUARANTENA PRECAUZIONALE**

la quarantena precauzionale termina il 5° GIORNO SUCCESSIVO all'ultimo contatto con il più recente caso di positività

- (1) la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati

STATO VACCINALE ALUNNI con 2 o più casi di positività accertati in classe

In presenza di due o più casi nella classe, le misure previste sono differenziate (A, B e C) in funzione dello stato vaccinale degli alunni (2)

- *A - **ALUNNI NON vaccinati**, che **NON abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste), che **abbiano completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni**, che siano **guariti da più di 120 giorni** ;
- *B – **ALUNNI** che diano dimostrazione di aver **concluso il ciclo vaccinale primario** da meno di 120 giorni, siano **guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario**, abbiano effettuato **la dose di richiamo** (dose booster)
- *C – La **didattica in presenza** avviene **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

(2) *La norma primaria (DL 1/2022 art. 4 c. 1 lett. c) autorizza le scuole a conoscere lo stato vaccinale degli studenti al fine di verificare i requisiti che consentano la frequenza in presenza (Auto-sorveglianza), da verificare in base alla relativa documentazione che deve essere esibita dall'alunno all'atto del controllo..*